

DL 44/2022: BUONO PER ALCUNI, CATTIVO PER ALTRI

ISTITUTO COMPRENSIVO - -MAIDA
Prot. 0001750 del 28/04/2023
VII (Entrata)

Nel pomeriggio del 22 aprile è stato pubblicato il Decreto Legge n. 44 dal titolo “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle amministrazioni pubbliche”. Un Decreto Legge atteso da diverse migliaia di docenti, in modo particolare neo assunti in ruolo nel corrente anno scolastico. Infatti il suddetto decreto, così come di fatto è avvenuto, prevede lo slittamento del vincolo di permanenza nella sede di immissione in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023-24. Dunque i docenti neo assunti nei ruoli nel corrente anno scolastico partecipano alla mobilità con le modalità previste per tutti gli altri docenti e personale ata così come previsto dall’OM n. 36.

“Accogliamo con favore le disposizioni previste per i docenti neo assunti e anche per i docenti inseriti nelle GPS di 1^ fascia sostegno, elenchi aggiuntivi e abilitati all’estero. Ma permetteteci di fare delle critiche e delle riflessioni utili anche in vista della discussione sul decreto stesso che avverrà nelle prossime settimane, infatti allo stato attuale è buono per alcuni e cattivo per altri” così afferma Giuseppe Favilla, segretario generale della FeNSIR.

Rimane comunque invariata la questione dei vincoli sulla mobilità in quanto lo sblocco interessa SOLO i docenti neoassunti in ruolo, rinviando il problema. Di fatto, e nella sostanza, i vincoli si applicheranno a partire dal prossimo anno scolastico. Continuano ad applicarsi i vincoli a chi ha ottenuto il trasferimento in una provincia o sede e che risulta poco gradita. Tale problema rimane anche per le mobilità future. Altra questione non di poco conto che riguarda i docenti l’assunzione a tempo determinato finalizzata al ruolo da GPS 1^ fascia sostegno con decorrenza 1/9/2023 è la possibilità di deroga derivante dalla Legge 104/92; nel DL 44 rimane solo la possibilità remota dell’esubero. La deroga della legge 104/92 resta confermata per tutti gli assunti in ruolo dalle GAE e dai concorsi dal 1/9/2023.

Pur essendosi temporaneamente risolta la questione dei neo assunti del corrente anno scolastico, di fatto il problema si è semplicemente spostato in avanti, come abbiamo immediatamente sottolineato.

CONTINUA A LEGGERE SU: <https://www.fensir.it/2023/04/23/decreto-legge-44-2023-buono-per-alcuni-cattivo-per-altri/>

AREA RICORSI: RECUPERO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (RPD) DELLE SUPPLENZE BREVI

La Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Puoi recuperare fino a € 7000 per 8. Contattatoci per calcolare il tuo diritto. Il ricorso è gratuito per gli iscritti e coloro che si iscrivono: clicca [QUI](#) per pre aderire e procedere al calcolo delle spettanze. www.fensir.it/ricorsi

CARTA DOCENTI 500 EURO PER I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO AL 31/08 O AL 30/06 RICORSO 3° GRUPPO - ADESIONE ENTRO 30 MAGGIO 2023

Dritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66 del CCNL vigente.


La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.).

ADERISCI AL RICORSO GRATUITO PER LA CARTA DOCENTE

IL RICORSO è APERTO A CHI è ISCRITTO E SI ISCRIVE AL SINDACATO

ISCRIVITI AL SADOC- SINDACATO AUTONOMO DOCENTI PER ADERIRE

CLICCA QUI oppure <https://www.sadoc.it/ricorsi>



CHIAMACI
800 820 776

SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DEL SADOC
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL



<https://www.facebook.com/SADOC.nazionale>



<https://www.youtube.com/channel/UCoY-7yc99xyV1YTJ849Tflw>

ADOC informa

www.sadoc.it

FEDERAZIONE INDACATI UOVI ISTRUZIONE E RICERCA SADOC - SINDACATO AUTONOMO DOCENTI FeNSIR